



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 11.05.2024 da **GUARINO MARIA GABRIELLA** con il quale è stata proposta una procedura di Ristrutturazione dei debiti *ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche* (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Ilaria Schiavi Tessitore, Avv. Piero Bennasciutti, Avv. Alessia Tarlazzi, depositata contestualmente all'atto introduttivo;

esaminata la documentazione allegata;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCI;

rilevato che la ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI, atteso che le eventuali obbligazioni di origine non consumeristica, con particolare riferimento alle posizioni creditorie risultanti dallo Stato Passivo del Fallimento del padre della Ricorrente (deceduto nel 1997), verrebbero ristrutturate fuori dal piano, tramite risorse messe a disposizione da terzi, in particolare dal fratello della ricorrente, come da dichiarazione del Sig. Guarino Gianluca (cfr. doc. 19 allegata al Ricorso) (vedi in termini come precedente di questo Tribunale, RG 56-1/2022);

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Collegio dei Gestori della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art. 69, I comma, CCI*;

rilevato che i compensi previsti per i Gestori della crisi, indicati in prededuzione, dovranno essere previamente liquidati dal giudice al termine dell'esecuzione del piano *ex art. 71, IV comma, CCI* (fatta salva la possibilità di domandare la liquidazione di un acconto ad omologa avvenuta).



ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCI, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCI);

tenuto conto che la ricorrente ha domandato di disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive con particolare riferimento alla procedura esecutiva promossa da KRUK Italia s.r.l. recante RG 60/2024 disponendo la restituzione delle somme oggi trattenute alla ricorrente e con cessazione delle trattenute da parte del datore di lavoro; nonché di disporre sino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

ritenuto che la sospensione di cui al punto 1), riferita ai “procedimenti di esecuzione forzata”, attenga solo alle procedure di esecuzione forzata in corso;

ritenuto, pertanto, che possa disporsi la sospensione dell'espropriazione mobiliare presso terzi n. 60/2024 R.G.E.M. radicata da KRUK Italia s.r.l. a carico di Guarino Maria Gabriella con udienza fissata per il 5 luglio 2024;

rilevato che la proposta prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dei redditi da lavoro nonché di delegazione di pagamento conformemente alle previsioni dell'art. 67, III comma, CCII e che gli effetti di tale ristrutturazione potranno prodursi solo al momento dell'omologa;

ritenuto infine che, come richiesto dalla ricorrente, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCCI;

DISPONE

1. sospendersi il procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 60/2024 R.G.E.M Tribunale di Bologna promosso da KRUK Italia s.r.l. a carico di Guarino Maria Gabriella con udienza fissata per il 5 luglio 2024;



2. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente ed il divieto per la stessa di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
4. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Bologna, 18 giugno 2024

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

